

1. Premessa

Premessa alla settima edizione

1. La settimana edizione riporta le modifiche del Protocollo (n. 3) sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea apportate dal regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2019, in *G.U.U.E.* L del 12 agosto 2024. Tali modifiche (lo statuto è modificato secondo la procedura indicata nell'art. 281, secondo comma TFUE) prevedono il trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in via pregiudiziale in sei materie specifiche e i criteri di ripartizione di competenza tra Corte di giustizia e Tribunale (una clausola abilitante in tal senso è prevista dall'art. 256, par. 3, primo comma TFUE). Per la trattazione delle questioni pregiudiziali, lo Statuto prevede la competenza di apposite sezioni che sono assistite da avvocati generali, eletti tra gli stessi giudici e appartenenti ad una diversa sezione.

2. Altre modifiche dello statuto riguardano il suo art. 23, i cui paragrafi 1 e 2 prevedono ora che la decisione di rinvio del giudice *a quo* alla Corte di giustizia deve essere notificata anche al Parlamento, al Consiglio e alla BCE, le cui eventuali memorie e osservazioni scritte sono pubblicate, successivamente alla chiusura del procedimento, sul sito della Corte.

3. L'art. 58-*bis* dello statuto prevede un'estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni anche alle decisioni del Tribunale aventi ad oggetto le decisioni di altri organismi, nonché nei casi in cui il Tribunale venga adito per effetto di una clausola compromissoria.

4. Altre modifiche di cui questa edizione dà conto riguardano le norme sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea (legge n. 234/2012).

5. Infine, si è ritenuto opportuno riportare nella versione *on-line* i documenti che erano stati inseriti nella precedente edizione del volume all'interno di una *Appendice* dedicata alla c.d. Brexit (per la consultazione dei materiali si veda la seconda pagina della copertina, contenente le istruzioni per accedervi).

6. Anche in questa edizione si è ritenuto opportuno mantenere l'indicazione, con il carattere corsivo, delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona ai trattati vigenti; con il carattere corsivo-grassetto le modifiche suc-

cessive, indicando in nota i necessari riferimenti (viene mantenuta una “sottolineatura” per i riferimenti al Regno Unito, contenuti nei testi previgenti la c.d. Brexit). Le modifiche più recenti, come di consueto, sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto.

Premessa alla sesta edizione

1. Al termine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (art. 126; il periodo di transizione era iniziato il 1 febbraio 2020, data in cui il Regno Unito ha cessato di essere Stato membro, ed ha avuto termine il 31 dicembre 2020), venivano adottate dal Consiglio due decisioni: *a*) la decisione (UE) 2020/2252, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e all'applicazione a titolo provvisorio di due accordi, uno principale sugli scambi e la cooperazione (fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica – d'ora in poi Euratom – da una parte e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'altra parte); uno integrativo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la promozione di informazioni classificate (entrambi gli accordi sono “acclusi” alla decisione); *b*) la decisione (Euratom) 2020/2253, del 29 dicembre 2020, che approva la conclusione da parte della Commissione sia dell'accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare (fra il Regno Unito e l'Euratom), sia dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (fra Unione europea e Euratom, da una parte e Regno Unito dall'altra parte), avente ad oggetto le materie che ricadono nel Trattato Euratom. Una terza decisione (Euratom) 2020/2255, della Commissione, del 29 dicembre 2020 è relativa alla conclusione (da parte della Commissione) e all'applicazione provvisoria sia dell'accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare (“allegato” alla predetta decisione), sia dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (per le materie che ricadono, appunto, nel Trattato Euratom, “allegato” invece alla decisione 2020/2252)¹.

2. Gli accordi oggi in vigore sono tre e vengono così indicati, brevemente: “accordo sugli scambi e la cooperazione”; “accordo sulla sicurezza delle informazioni”; “accordo sull'energia nucleare”. L'applicazione in via provvisoria, durante il periodo di transizione, era motivata dalla necessità di espletare le procedure previste per l'entrata in vigore (si vedano rispettivamente gli artt. 12, 2, 1 delle decisioni 2020/2252, 2020/2253, 2020/2255), in particolare l'approvazione del Parlamento europeo. Venne comunque deciso di procedere a una revisione giuridico-linguistica degli accordi, i negoziati essendo stati portati a termine soltanto sette giorni prima della fine del periodo transitorio: i tre accordi furono sottoscritti il 30 dicembre 2020.

3. Una volta completata la revisione giuridico-linguistica, e a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo il 22 aprile 2021, gli accordi, nei testi definitivi, hanno sostituito *ab initio* le precedenti versioni: l'“accordo

¹ Sull'Accordo sul recesso, e le decisioni ricordate, si veda la *Premessa alla quinta edizione* di questo volume.

sugli scambi e la cooperazione” e l’“accordo sulla sicurezza delle informazioni”² sono “acclusi” alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione del primo e del secondo accordo (sulla sostituzione *ab initio* si vedano il considerando 14 e l’“Avviso al lettore” pubblicato congiuntamente alla decisione). I due accordi sono pubblicati sul medesimo numero della *Gazzetta ufficiale*, mentre l’“accordo sull’energia nucleare” è pubblicato a parte³. Gli accordi sono entrati in vigore il 1° maggio 2021⁴.

4. Come nella precedente edizione del volume, i riferimenti al Regno Unito, contenuti nei testi previgenti al recesso, sono contraddistinti da una sottolineatura. Gli atti relativi al recesso sono pubblicati in un’appendice del volume, rinviando per i testi ritenuti meno rilevanti, e considerata anche la dimensione degli stessi, ad una sezione *on-line* (per la consultazione della sezione si veda la pagina finale del volume, contenente le istruzioni per accedere ai materiali *on-line*).

² Sulle versioni precedenti e sull’applicazione in via provvisoria si veda l’“Avviso” pubblicato in *G.U.U.E.* L 1 del 1° gennaio 2001, p. 1.

³ Cfr. la *G.U.U.E.* L 149 del 30 aprile 2021 ove la decisione è pubblicata a p. 2 e gli accordi, rispettivamente, a p. 10 e p. 2540; l’“accordo sull’energia nucleare” è invece in *G.U.U.E.* L 150 del 30 aprile 2021, p. 1 (il testo applicabile in via provvisoria era allegato alla decisione 2020/2255). L’“Avviso al lettore”, in *G.U.U.E.* L 149 cit., p. 1, si riferisce ai tre accordi. Alla decisione 2021/689 sono “acclusi”, ai sensi dell’art. 12 della stessa, varie “dichiarazioni” (quattordici, precisamente), in *G.U.U.E.* L 149 cit., p. 2549.

⁴ Così prevede l’“Avviso relativo all’entrata in vigore”, in *G.U.U.E.* L 149 del 30 aprile 2021, p. 2560.

Premessa alla quinta edizione

La quinta edizione del volume si rende necessaria per dare conto degli atti più significativi adottati in conseguenza del recesso del Regno Unito, avvenuto, in applicazione dell'art. 50 del TUE, il 31 gennaio 2020 (a mezzanotte, ora di Bruxelles) e dell'avvio, il 1° febbraio 2020, di un periodo di transizione, concordato nel quadro dell'Accordo sul recesso (in *G.U.U.E.* L 29 del 31.1.2020), che avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e durante il quale l'Unione europea e il Regno Unito negozieranno le relazioni future (una Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni è in *G.U.U.E.* C 34 del 31.1.2020).

Insieme all'Accordo di recesso sono state pubblicate (nella medesima *G.U.U.E.*) la Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'Accordo; la Dichiarazione dell'Unione europea rilasciata in conformità dell'articolo 185, terzo comma, dell'Accordo e una Nota relativa all'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Accordo (congiuntamente agli atti sopra indicati) è stato preceduto dall'adozione di altri atti, resi necessari dalle conseguenze del recesso sugli aspetti istituzionali dell'Unione: sono state apportate, nei testi interessati, le conseguenti modifiche. Queste, insieme ad altre di cui si dà conto nelle note del presente volume, sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto; i riferimenti al Regno Unito, contenuti nei testi previgenti al recesso, sono invece contraddistinti da una sottolineatura.

Gli atti relativi al recesso vengono pubblicati nell'appendice del volume. I documenti adottati durante il periodo di transizione, ritenuti significativi per l'Unione europea sul piano giuridico, politico ed economico, saranno pubblicati *on-line* in una sezione dedicata agli "Aggiornamenti" (che include, oggi, anche i protocolli dell'Accordo). Per la consultazione di tali atti si rinvia alla pagina finale del volume, contenente le istruzioni per accedere ai materiali *on-line*.

Premessa alla quarta edizione

Le modifiche introdotte in questa quarta edizione riguardano il Protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'attribuzione al Tribunale dell'Unione europea delle competenze già del Tribunale della funzione pubblica, che ha cessato di esercitare le proprie funzioni.

Altre modifiche riguardano le norme sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, prevedendo norme di dettaglio e (auspiccate) semplificazioni.

Infine, si è ritenuto opportuno riprodurre in una *Appendice*, dedicata alla c.d. Brexit, alcuni documenti ritenuti maggiormente rilevanti. Il procedimento di recesso dall'Unione, avviato dal Regno Unito *ex art. 50 TUE* (norma, cui viene fatto ricorso per la prima volta, introdotta dal Trattato di Lisbona) avrà conseguenze importanti sia sul piano giuridico, politico, economico dell'Unione, sia nel più ampio contesto delle relazioni internazionali dell'Unione e dello Stato non più membro, una volta che il procedimento verrà portato a termine.

Le modifiche più recenti, come di consueto, sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto.

Premessa alla terza edizione

L'esigenza di disporre di testi aggiornati impone una nuova edizione del presente volume. Il processo di integrazione europea, come già si è ricordato nelle precedenti edizioni, conferma il proprio carattere evolutivo (malgrado gli ostacoli che incontra) nonché il dinamismo: con velocità diverse, a seconda del momento storico, politico ed economico.

Alle modifiche intervenute sul piano nazionale, per quanto riguarda in particolare le norme sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, è stata riservata speciale attenzione. Una maggiore completezza di informazione, oltre al necessario aggiornamento, è certamente utile a chi deve conoscere ed applicare le norme di adeguamento del diritto nazionale a quelle del diritto UE.

Anche in questa edizione si è ritenuto opportuno mantenere l'evidenziazione, con il carattere corsivo, delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona ai trattati previgenti; con il carattere corsivo-grassetto le modifiche successive (indicando in nota i necessari riferimenti).

Premessa alla seconda edizione

1. Il volume *Unione europea – Trattati*, pubblicato nel 2010, inaugura una collana denominata *L'Europa in movimento*. Raccolta di testi e documenti. La nuova edizione, imposta dagli sviluppi e modifiche normative, conferma il carattere evolutivo dell'integrazione europea.

Dopo il Trattato di Lisbona (sottoscritto il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009), molte sono state le modifiche. Esse hanno riguardato, in ordine cronologico: *a*) il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie (necessarie per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali applicabili prima a quelle applicabili dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; un Protocollo contenente le modifiche fu adottato il 23 giugno 2010); *b*) gli artt. 348 e 355 TFUE (nonché l'allegato II sui Paesi e territori d'oltremare; decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010, sullo *status* dell'isola di Saint-Barthélemy e decisione del Consiglio europeo dell'11 luglio 2012 sullo *status* di Mayotte); *c*) l'art. 136 TFUE (sull'istituzione di un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011); *d*) l'adesione della Croazia all'Unione europea (Trattato del 9 dicembre 2011 e Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti del TUE, del TFUE e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in vigore dal 1° luglio 2013); *e*) il Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (norme sull'organizzazione, in particolare sui suoi giudici; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 agosto 2012); *f*) il numero dei membri della Commissione europea (decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013); *g*) il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia (decisione del Consiglio del 25 giugno 2013); *h*) la composizione del Parlamento europeo (decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013) ⁵.

2. Si è anche ritenuto opportuno tenere conto di alcuni recenti, rilevanti atti che incidono sugli aspetti istituzionali. Si tratta di atti che, pur non appartenendo al diritto dell'Unione (in senso stretto), ma alla cooperazione intergovernativa fra Stati membri, sono stati adottati in materia di politica economica e finanziaria, aventi lo scopo di gestire e superare la crisi del debito pubblico degli Stati, di prevedere regole di *governance* economica e di bilancio (imponendo, fra l'altro, la regola del pareggio di bilancio). Le novità introdotte sono contenute nel Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES) del 2 febbraio 2012 e nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (c.d. *fiscal compact*) del 2 marzo 2012. Considerata la rilevanza di tali atti, si è ritenuto opportuno riprodurli ⁶.

⁵ I riferimenti agli atti ricordati, che hanno comportato una modifica, sono contenuti nelle note relative alle disposizioni modificate. Per i riferimenti al Trattato di Lisbona cfr. oltre, nota 5.

⁶ Cfr. oltre, il par. 11.

3. Nuove, e parimenti rilevanti, sono le norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge 24 dicembre 2012, n. 234) che, nel disciplinare la c.d. fase ascendente (di partecipazione) e quella discendente (di recepimento) del diritto UE rispetto al diritto nazionale, hanno ampiamente modificato le norme previgenti. Considerata la rilevanza della disciplina nei rapporti fra ordinamento nazionale e dell'Unione, si è ritenuto opportuno riprodurla ⁷.

4. In questa nuova edizione il TUE e il TFUE sono pubblicati nella versione consolidata predisposta dopo la sottoscrizione del Trattato di Lisbona, evidenziando con il carattere corsivo le modifiche introdotte dal Trattato rispetto ai trattati previgenti (che si è ritenuto non più riprodurre con il metodo del testo a fronte, come nella prima edizione, considerato il tempo trascorso dall'entrata in vigore e la familiarità acquisita con la versione "post Lisbona") ⁸.

Si sono invece evidenziate con il carattere corsivo-grassetto le modifiche successive, introdotte dagli atti prima indicati (che costituiscono il "post Lisbona"), indicando in nota i necessari riferimenti.

⁷ Cfr. oltre, il par. 12.

⁸ Sulle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona e sulla versione consolidata cfr. oltre, note 6-8.

Premessa alla prima edizione

1. Il “Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea”, sottoscritto il 13 dicembre 2007, è in vigore dal 1° dicembre 2009⁹. L’art. 1 introduce modifiche al Trattato sull’Unione europea (d’ora in poi TUE); l’art. 2 al Trattato che istituisce la Comunità europea (d’ora in poi TCE), la denominazione di questo trattato venendo sostituita da “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (d’ora in poi TFUE)¹⁰. Gli articoli 3-7 contengono le “Disposizioni finali” e sono riprodotti oltre, insieme al “Protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica” e all’“Atto finale”.

L’Unione, in virtù dell’art. 1 TUE, “si fonda” su due trattati, il TUE e il TFUE, che “hanno lo stesso valore giuridico”; l’“Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”. Il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) resta in vigore, con alcune modifiche introdotte dal Protocollo n. 2 prima ricordato.

Una “versione consolidata” del TUE e del TFUE è stata predisposta successivamente alla sottoscrizione: essa comprende i testi dei due trattati, di trentasette protocolli, due allegati, sessantacinque dichiarazioni e le tavole di corrispondenza fra “vecchie” e “nuove” norme¹¹. Una seconda, più

⁹ In *G.U.U.E.* n. C 306 del 17 dicembre 2007; le rettifiche sono in *G.U.U.E.* n. C 54 del 27 febbraio 2008, n. C 111 del 6 maggio 2008, n. C 290 del 30 novembre 2009 (quest’ultima riporta anche una rettifica al “trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Amsterdam il 2 ottobre 1997”).

¹⁰ L’art. 1, prima frase, così dispone: “Il trattato sull’Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo”; l’art. 2, prima e seconda frase, così dispone: “Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) La denominazione del trattato è sostituita da ‘Trattato sul funzionamento dell’Unione europea’”. Si ritiene utile ricordare, fra le “modifiche orizzontali” introdotte dall’art. 2, la seguente precisazione (terza frase): “2) Nell’intero trattato: a) i termini ‘la Comunità’ o ‘la Comunità europea’ sono sostituiti da ‘l’Unione’, i termini ‘delle Comunità europee’ o ‘della CEĒ sono sostituiti da ‘dell’Unione europea’ e l’aggettivo ‘comunitario’, comunque declinato, è sostituito da ‘dell’Unione’”. La modifica, *ex art.* 2, terza frase, non riguarda l’art. 355 (della versione consolidata), paragrafo 5, lettera c) e l’art. 151 (della versione consolidata), primo comma; cfr. oltre, par. 8.

¹¹ In *G.U.U.E.* n. C 115 del 9 maggio 2008. Non sono “consolidati” le Disposizioni finali, il Protocollo n. 2, l’Atto finale prima ricordati e riprodotti oltre, par. 8. Il Protocollo n. 1 (poi consolidato) modifica i protocolli al TUE, al TCE e/o al Trattato Euratom (cfr. la nota 2, par. 8.2. della seconda edizione); un allegato a detto Protocollo contiene la tabella di corrispondenza (che non si è ritenuto opportuno riprodurre) fra vecchia e nuova numerazione degli articoli del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, del Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità del-

recente “versione consolidata” veniva predisposta per tenere conto delle rettifiche apportate ai testi ¹².

2. Al fine di meglio comprendere le modifiche e novità introdotte dal Trattato di Lisbona si è ritenuto opportuno riprodurre, con testo a fronte, la versione consolidata del TUE e del TFUE (colonna di sinistra per il lettore) e la versione del previgente TUE e del TCE (colonna di destra), evidenziando le modifiche, talora rilevanti e sostanziali, talora minime, variando dall'introduzione di norme nuove, allo spostamento di disposizioni o paragrafi (anche da un trattato all'altro), o alla semplice sostituzione o soppressione di una o più parole. Le modifiche sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto.

Molte modifiche, peraltro, non rappresentano una novità perché erano già contenute nel “Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa” (c.d. Costituzione europea) adottato il 29 ottobre 2004, mai entrato in vigore ¹³.

Il testo a fronte è stato realizzato seguendo le indicazioni fornite dalle “Tavole di corrispondenza”, integrando i riferimenti, ove necessario, con precisazioni o altri riferimenti.

3. Gli altri testi qui riprodotti sono: *a)* i Protocolli; *b)* gli Allegati; *c)* le Dichiarazioni; *d)* le Tavole di corrispondenza nel testo di cui alla “versione con-

l'Unione europea. La “Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 5 del Trattato di Lisbona” è un allegato al Trattato di Lisbona, come prevede l'art. 5 riprodotto oltre, par. 8.1. Essa contiene la nuova numerazione degli articoli, sezioni, capi, titoli, parti del TUE e del TFUE, comparando la “vecchia” (TUE e TCE) e la “nuova” (TUE e TFUE) numerazione. La “Tabella” è consolidata nelle “Tavole di corrispondenza” riprodotte oltre, par. 7.

¹²In *G.U.U.E.* n. C 83 del 30 marzo 2010; per le rettifiche cfr. la nota 5. Nella stessa *G.U.U.E.* è pubblicata anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui si dirà poco oltre e più ampiamente nel par. 10 (cfr. in particolare la nota 1). La Carta non era pubblicata nella *G.U.U.E.* n. C 115 cit. contenente la (prima) “versione consolidata”, bensì nella *G.U.U.E.* n. C 303 del 14 dicembre 2007, poiché la sua proclamazione aveva preceduto la sottoscrizione, e pubblicazione in *G.U.U.E.* n. C 306 cit., del Trattato di Lisbona.

¹³In *G.U.U.E.* n. C 310 del 16 dicembre 2004. Mancando la ratifica del Trattato da parte di tutti gli Stati membri (vi avevano provveduto solo diciotto Stati), dopo un “periodo di riflessione” e di dibattito, ma anche di incertezza sul futuro stesso dell'Unione, il Consiglio europeo di Bruxelles (21-22 giugno 2007) decise di convocare una Conferenza intergovernativa ai sensi dell'art. 48 Trattato UE, conferendole il mandato (“mandato della CIG del 2007”) di elaborare un trattato, denominato “Trattato di riforma”, che integrasse “nei trattati esistenti, che restano in vigore, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004”, contenute, cioè, nel testo della c.d. Costituzione europea, secondo quanto stabilito nel mandato stesso (punti 1-4, ove espressamente si afferma, punto 1, che il “progetto costituzionale, che consisteva nell'abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un unico testo denominato «Costituzione»” veniva “abbandonato”; per il testo del mandato e sui precedenti cfr. il nostro *Comunità e Unione europea. Codice delle istituzioni*, 6^a ed., Torino, 2008, pp. 907 e XV ss.

solidata”; e) il Trattato di Lisbona nelle parti non consolidate, precisamente le Disposizioni finali, il Protocollo n. 2 che modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’Atto finale; f) le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (18-19 giugno 2009) [Disposizioni relative all’Irlanda] e quelle del Consiglio europeo di Bruxelles (29-30 ottobre 2009) [Disposizioni relative alla Repubblica ceca]; g) la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel testo proclamato da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, in vigore dal 1 dicembre 2009 (sul testo proclamato a Nizza il 7 dicembre 2000, gli adattamenti subiti, il valore giuridico, che è “lo stesso [...] dei trattati” ai sensi dell’art. 6, par. 1 TUE, nonché l’entrata in vigore, si veda oltre)¹⁴.

4. Per quanto riguarda le Conclusioni ricordate che, per così dire, completano il quadro normativo introdotto dal Trattato di Lisbona, si tratta di decisioni adottate dal Consiglio europeo in considerazione delle perplessità (e obiezioni) manifestate in Irlanda e nella Repubblica ceca (in particolare da parte del suo Presidente) che pregiudicavano il completamento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona da parte degli Stati membri, e quindi la sua entrata in vigore. Il Consiglio europeo adottava dunque, con riferimento all’Irlanda, una decisione e una dichiarazione (l’Irlanda adottava una propria dichiarazione), precisando che *a*) la decisione (“concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona”), giuridicamente vincolante, avrebbe preso effetto alla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e *b*) all’atto della conclusione del prossimo trattato di adesione le disposizioni della decisione sarebbero state introdotte in un protocollo da allegare al TUE e al TFUE (sul contenuto della decisione e degli impegni assunti si veda oltre)¹⁵.

Quanto alla Repubblica ceca, i Capi di Stato o di Governo “tenuto conto della posizione assunta dalla” stessa, decidevano che all’atto della conclusione del prossimo trattato di adesione sarebbe stato allegato al TUE e al TFUE un protocollo “sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Repubblica ceca”, che modifica il vigente Protocollo n. 30 applicabile al Regno Unito e alla Polonia, in modo che esso faccia riferimento, negli stessi termini, alla Repubblica ceca (per il testo del Protocollo si veda oltre)¹⁶.

Superate le perplessità (e “preoccupazioni”) il processo di ratifica veniva così completato e il Trattato di Lisbona entrava in vigore.

¹⁴ Cfr. il par. 10; sulla sua pubblicazione in *G.U.U.E.* cfr. i riferimenti alla nota 8.

¹⁵ Cfr. oltre, il par. 9.1. (in particolare il par. 9.1.b della seconda edizione).

¹⁶ Cfr. la nota 1, par. 9.2. della seconda edizione.